



PHONECO S.R.L.
SEDE: Via San Cristoforo, n° 84
20090 Trezzano sul Naviglio - Milano
Tel: 02.48463689 r.a. - Fax: 02.48463681
email: info@phoneco.it
http://www.phoneco.it

Riferimento n° 123/09	
Data: 30/11/2012	Pag. 1 di 14
Rev.: 0	



COMUNE DI OSSONA

Provincia di Milano

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

0	Prima emissione				30/11/2012
Rev.	Oggetto	Redatto	Verificato	Approvato	Data



Riferimento n° 123/09	
Data: 30/11/2012	Pag.2 di 14
Rev.: 0	

INDICE

1	FINALITÀ DELL'AZZONAMENTO ACUSTICO DEL TERRITORIO COMUNALE	3
2	NORME PROCEDURALI DI APPROVAZIONE	3
3	VALIDITÀ ED EFFICACIA	4
4	ELABORATI.....	4
5	CAMPO DI APPLICAZIONE E DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA PRODURRE NEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E PER RICHIESTE DI CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	5
6	CAMBIAMENTO DELLE DESTINAZIONI URBANISTICHE E RIDEFINIZIONE DELLA ZONA DI LIVELLO ACUSTICO	8
7	PIANI TERRITORIALI DI RISANAMENTO ACUSTICO.....	8
8	RISANAMENTO ACUSTICO DELLE SORGENTI DI RUMORE DA TRAFFICO.....	9
9	PIANI TERRITORIALI DI RISANAMENTO AMBIENTALE ACUSTICO DELLE IMPRESE	9
10	NORME SPECIALI PER ATTIVITÀ TEMPORANEE E AUTORIZZAZIONI IN DEROGA.....	10
11	LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E PUBBLICI ESERCIZI DOTATI DI IMPIANTI ELETTROACUSTICI PER LA DIFFUSIONE MUSICALE.....	11
12	ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE	12
12.1	<i>MACCHINE DA GIARDINO</i>	12
12.2	<i>MACCHINE AGRICOLE</i>	12
12.3	<i>CAMPANE</i>	12
13	VIGILANZA E CONTROLLI	13
14	SANZIONI	13

ALLEGATI

ALLEGATO 1: Moduli



Riferimento n° 123/09	
Data: 30/11/2012 Rev.: 0	Pag.3 di 14

1 FINALITÀ DELL'AZZONAMENTO ACUSTICO DEL TERRITORIO COMUNALE

Il presente Regolamento, al fine di salvaguardare il benessere delle persone rispetto all'inquinamento acustico, nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi, specifica le modalità, i tempi e le procedure per la classificazione in zone acustiche del territorio comunale, individua e norma le classi di livello acustico ammissibile sul territorio comunale ed i soggetti cui compete l'intervento di risanamento del territorio stesso.

Tiene conto dei "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della LEGGE 26 Ottobre 1995 n° 447 e della Legge R.L. 10.07.2001 n° 13" emanati dalla Regione Lombardia con D.G. R.L. n° 7/9776 del 12.07.2002 .

Il Regolamento comunale dell'azzonamento acustico assume, come riferimento normativo, la Legge n° 833 del 23.12.1978 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" , la Legge n° 349 del 08.07.1986 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" con successive modifiche ed integrazioni, il DPCM 01.03.91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e la Legge n° 447 del 25.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" con successive integrazioni.

2 NORME PROCEDURALI DI APPROVAZIONE

Il presente articolo norma la procedura per l'approvazione dell'azzonamento acustico e del regolamento di attuazione, come indicato all'Art. 3 della Legge Regionale n° 13 del 10.08.2001 "Norme in materia di inquinamento acustico" e successive modifiche ed integrazioni.

L'Ufficio comunale responsabile per competenza trasmette gli elaborati alla Commissione Consiliare con richiesta di parere. Successivamente vengono iscritti all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale per l'adozione.

Divenuta esecutiva la deliberazione di adozione dell'azzonamento acustico e del relativo regolamento di applicazione, si procede alla fase delle osservazioni da parte dei cittadini singoli od opportunamente associati, dei Comuni limitrofi, dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e di altri soggetti, pubblici e privati, che hanno facoltà.



Riferimento n° 123/09	
Data: 30/11/2012 Rev.: 0	Pag. 4 di 14

La cittadinanza viene informata tramite manifesti e si stabilisce in giorni 30 (trenta) il termine per la presentazione delle osservazioni.

L'Ufficio comunale competente predispose entro i successivi 30 (trenta) giorni singole schede per ogni osservazione, con la proposta o meno di accoglimento.

Il Consiglio Comunale accoglie o respinge le osservazioni, approvando, quindi, in una delibera l'Azzonamento Acustico del Territorio Comunale comprensiva di planimetria e regolamento di attuazione.

Successivamente, copia integrale della delibera viene inviata all'Assessorato all'Ambiente e all'Ecologia della Regione Lombardia.

3 VALIDITÀ ED EFFICACIA

La zonizzazione acustica deve essere soggetta a revisioni periodiche al fine di determinare sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica assegnata (densità abitativa, commerciale ed artigianale). Inoltre, durante tali revisioni si devono tenere in conto anche eventuali modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità principale.

La periodicità di aggiornamento dell'azzonamento acustico del territorio comunale può essere indicata in 5 (cinque) anni.

Trascorso tale periodo l'Amministrazione Comunale dovrà verificare eventuali modifiche o variazioni e, se ritiene opportuno, aggiornarlo oppure confermare le sue indicazioni.

Aggiornamenti precedenti al termine di 5 anni possono rendersi necessari in caso di interventi urbanistici di notevole impatto acustico ambientale.

Le prescrizioni ed i vincoli contenuti nel presente Regolamento hanno efficacia sia nei confronti dei privati sia nei confronti degli Enti Pubblici.

4 ELABORATI

L'azzonamento acustico del territorio comunale si compone dei seguenti elaborati descrittivi, normativi e grafici:

1. Relazione tecnica



Riferimento n° 123/09	
Data: 30/11/2012	Pag. 5 di 14
Rev.: 0	

2. Allegato n° 1 “Tavola 1 – Tavola di azionamento Scala 1:5000 – Planimetria generale territorio comunale e sintesi delle previsioni urbanistiche dei comuni confinanti”
3. Regolamento di attuazione

5 CAMPO DI APPLICAZIONE E DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA PRODURRE NEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E PER RICHIESTE DI CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI EDILIZIE

In sede di redazione di piani attuativi del PGT, qualora gli stessi siano attinenti a zone urbanistiche destinate ad attività produttive, terziarie e direzionali, con eventuale presenza di locali destinati a pubblici esercizi quali bar, ristoranti, negozi, o che inducano elevata mobilità quali centri commerciali, supermercati, ecc; oppure in sede di concessioni edilizie singole relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, o comunque relative alle disposizioni dell’art. 8 comma 2 della Legge 447/95, il progetto planivolumetrico dovrà essere corredato da uno studio di impatto acustico, compreso quello attribuibile ad assi viari già esistenti, o a nuove infrastrutture di trasporto in progetto.

Il progetto planivolumetrico dovrà essere adeguato alla minimizzazione dell’impatto ambientale, mentre dovrà essere posta particolare attenzione alla risoluzione di progetti connessi al traffico generato dalla viabilità di progetto.

In via esemplificativa, la documentazione da produrre nei casi descritti dovrà essere la seguente:

- rilievo fonometrico nei punti ritenuti significativi della zona oggetto di intervento allo stato di fatto;
- simulazione del clima acustico ad intervento realizzato, senza previsione degli accorgimenti di mitigazione dell’impatto;
- simulazione del clima acustico ad intervento realizzato con l’inserimento degli accorgimenti di mitigazione degli impatti.

L’analisi di impatto ambientale dovrà contenere almeno le rilevazioni del livello sonoro equivalente [L_{Aeq} - dB(A)] del rumore ambientale L_a e dei livelli statistici L_{10} (livello di picco) L_{50} (livello medio) e L_{90} L_{95} (livello di fondo).

Riferimento n° 123/09	
Data: 30/11/2012	Pag.6 di 14
Rev.: 0	

Le modalità tecniche delle misure sono stabilite dalle normative nazionali e regionali.

Il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità, delle opere relative all'art. 8 comma 2 della Legge 447/95, è condizionato dalla verifica delle opere anche in relazione all'impatto acustico.

Sono tenuti a predisporre un'adeguata documentazione di impatto acustico i soggetti titolari di progetti (Amministrazione Comunale compresa) relativi alla realizzazione, alla modifica ed al potenziamento delle seguenti opere:

- aeroporti, eliporti, aviosuperfici;
- strade di tipo A, B, C, D, E, F secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- impianti ed attività industriali.

Il Comune valuta la documentazione di impatto acustico qualora le opere indicate nel presente paragrafo siano soggette alle procedure di V.I.A. di cui alla legge 8 luglio 1986 n° 349, esprimendo parere di competenza.

Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie o atti edilizi così come previsti dalla normativa vigente, o di provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione di insediamenti o immobili è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole ed asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali realizzati in prossimità delle opere seguenti:
 - aeroporti, eliporti, aviosuperfici;
 - strade di tipo A (Autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie);
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Riferimento n° 123/09	
Data: 30/11/2012 Rev.: 0	Pag.7 di 14

La documentazione tecnica necessaria relativa alla valutazione di impatto acustico ed alla valutazione del clima acustico deve essere predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale secondo i criteri indicati dalla D.G.R. 8 marzo 2002, n. VII-8313 "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico".

Il rilascio del certificato di abitabilità degli edifici adibiti a:

- residenze ed assimilabili;
- ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili;
- edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili;
- edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- alberghi, pensioni ed assimilabili;
- uffici ed assimilabili;
- edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili;

è subordinato al rispetto dei valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne (impianti a funzionamento continuo e discontinuo).

La normativa di riferimento essenziale in materia di isolamento acustico comprende i seguenti disposti legislativi:

- Legge 26/10/1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.P.C.M. 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- Legge regionale 13 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico";
- Regolamento locale di igiene tipo della Regione Lombardia - Titolo III.

I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/1997 e dai regolamenti comunali.

I progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/1997 e dai regolamenti comunali.



Riferimento n° 123/09	
Data: 30/11/2012	Pag.8 di 14
Rev.: 0	

6 CAMBIAMENTO DELLE DESTINAZIONI URBANISTICHE E RIDEFINIZIONE DELLA ZONA DI LIVELLO ACUSTICO

Ogni qualvolta si dovesse avere una Variante al Piano di Governo del Territorio, che comportasse modifiche alla cartografia della zonizzazione urbanistica sotto il profilo della destinazione d'uso, se ritenuto necessario, dovrà essere variata la zona acustica ed il relativo livello acustico, su indicazione dell'Ufficio Comunale competente, previo il parere della ARPA competente per territorio.

La variazione dovrà essere riportata sulla planimetria dell'azzoneamento acustico per l'aggiornamento dello stesso.

In tal caso (art. 3 comma 8 L.R. n° 13/2001) le procedure di approvazione dell'adeguamento del Piano di Zonizzazione sono le medesime previste per la variante urbanistica e sono alla stessa contestuali (L.R. n° 1/2000).

7 PIANI TERRITORIALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Successivamente alla data di approvazione dell'azzoneamento acustico l'Amministrazione comunale individua eventuali zone da sottoporre a piani territoriali di risanamento acustico ai sensi dell'art. 7 della Legge 447/95, del DGR n° VII/6906 16.11.2001 e dell'art. 10 della L.R. n° 13/2001, dopo aver redatto la relazione sullo stato acustico del comune.

I piani territoriali di risanamento acustico sono approvati dal Consiglio Comunale dovranno contenere:

- individuazione delle tipologie ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti da traffico;
- individuazione dei soggetti cui compete l'intervento;
- individuazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Come previsto dall'art. 10 comma 5 della Legge 447/95 è fatto obbligo alle società ed agli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, comprese le autostrade, di predisporre e presentare all'Amministrazione Comunale piani di contenimento e di abbattimento del rumore, nei termini stabiliti dalla legge, nel caso di superamento dei valori riferiti nel comma 2 dello stesso articolo di legge.



Riferimento n° 123/09	
Data: 30/11/2012 Rev.: 0	Pag.9 di 14

8 RISANAMENTO ACUSTICO DELLE SORGENTI DI RUMORE DA TRAFFICO

L'azzonamento acustico costituisce uno degli elementi direttori per la redazione, l'attuazione e la gestione del Piano Urbano del Traffico, ai sensi del DPR n° 142/2004 , del Decreto Ministeriale 9.11.2000 e dell'art. 9 della L.R. n° 13/2001.

Obiettivo dell'integrazione dei due strumenti comunali è quello di procedere al risanamento ambientale del reticolo stradale, con particolare riferimento alle strade primarie ed agli assi di scorrimento.

Il Piano Urbano del Traffico deve essere prioritariamente finalizzato a proteggere le zone di Classe I "particolarmente protette" e le zone di Classe II "ad elevata presenza residenziale".

Si fa presente che, la dove possibile, i lavori di ripristino, manutenzione, ex novo dovranno essere eseguiti con tipologie di intervento che tendano a ridurre i rumori da rotolamento e scorrimento.

Possibilmente il livello del rumore dovrà essere contenuto entro i limiti di zona.

9 PIANI TERRITORIALI DI RISANAMENTO AMBIENTALE ACUSTICO DELLE IMPRESE

Le attività produttive e artigianali o gli edifici a carattere terziario e/o direzionale esistenti, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le cui emissioni non rientrano nei limiti di livello sonoro di zona stabiliti, potranno presentare al Comune un progetto di adeguamento / risanamento, entro 6 (sei) mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo.

Le emissioni sonore dovranno essere adeguate entro i successivi 15 (quindici) mesi.

Le attività che non presentano il progetto di adeguamento / risanamento per le proprie emissioni acustiche debbono rispettare i limiti fissati nel presente Regolamento entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di approvazione dell'azzonamento acustico.

Le imprese con impianti a ciclo produttivo continuo (D.M. 11.12.1996 - Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo e Circolare 06.06.2004 – G.U. n° 217 del 15.09.2004) che hanno già presentato il piano di risanamento acustico ai sensi del DPCM 01.03.91, dovranno rispettare le modalità e i tempi del piano di risanamento stesso.



Riferimento n° 123/09	
Data: 30/11/2012 Rev.: 0	Pag. 10 di 14

10 NORME SPECIALI PER ATTIVITÀ TEMPORANEE E AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

La Legge Quadro n° 447/1995 definisce (art. 6 comma 1 lettera h) come attività temporanee tutte quelle attività economiche, sportive, ricreative e di svago che, pur essendo presenti solo per archi temporali definiti, sono specifiche sorgenti di rumore; per esempio: cantieri edili, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, attività che comportino l'impiego di macchinari e/o impianti rumorosi che comunque siano causa del superamento dei limiti di zona.

Sono quindi sottoposte a preventiva autorizzazione all'effettuazione di attività rumorose le seguenti attività temporanee, le quali, durante il loro esercizio, comportino l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o vengano a modificare il clima acustico di una determinata zona:

- Cantieri edili e stradali;
- Manifestazioni sportive effettuate al di fuori degli impianti sportivi;
- Luna park e circhi;
- Manifestazioni musicali all'aperto;
- Concerti di musica leggera;
- Manifestazioni politiche, religiose e culturali;
- Feste popolari, sagre, feste politiche;
- Mercati e vendite ambulanti;
- Annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli;
- Utilizzo di macchine agricole;
- Spettacoli pirotecnici.

Il Sindaco può concedere deroghe temporanee ai limiti di zona, sentiti gli uffici competenti, per le nuove attività di cui all'art. 6 comma 1 lettera h della Legge Quadro n° 447/1995 che si insediano e che producono immissioni superiori ai limiti ammissibili della classe acustica ai sensi dell'art. 8 della L.R. n° 13/2001.

La richiesta di deroga, che ha un valore temporaneo, dovrà essere presentata al Comune, mediante apposito modulo. Sulla richiesta dovrà essere specificato: la localizzazione, il motivo, la durata, i macchinari, gli strumenti o gli impianti rumorosi che si utilizzano e quelli che determinano il superamento.



Riferimento n° 123/09	
Data: 30/11/2012 Rev.: 0	Pag. 11 di 14

Fermo restando che le macchine e le apparecchiature / attrezzature in uso debbono essere conformi alla normativa vigente, i titolari di attività temporanee (art. 6 comma 1 lettera h della L. n° 447/1995) dovranno richiedere al Sindaco, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'entrata in funzione dell'attività, l'autorizzazione anche in deroga del superamento ai limiti fissati dal presente azzonamento per la zona nell'ambito della quale l'attività temporanea si svolgerà, a meno che non si presentino questioni di urgenza, relative ad attività inerenti a società di gestione di servizi pubblici o enti pubblici.

Il Sindaco, se del caso sentito il parere dell'ARPA competente per territorio, potrà autorizzare l'attivazione delle attività temporanee, tuttavia imponendo specifiche limitazioni attinenti gli orari di funzionamento delle macchine e delle attrezzature (art. 8 della L.R. n° 13/2001).

L'autorizzazione in deroga, salvo casi eccezionali, va valutata caso per caso e la concessione del tempo di impiego delle macchine fonte di emissione rumorosa, dovrà essere inversamente proporzionale alle emissioni stesse.

Le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto individuate dall'Amministrazione sono elencate nella relazione tecnica del Piano di Classificazione Acustica ed indicate nella relativa planimetria di azzonamento.

Per tali aree il Comune può prevedere deroghe ai limiti acustici durante le manifestazioni.

11 LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E PUBBLICI ESERCIZI DOTATI DI IMPIANTI ELETTRACUSTICI PER LA DIFFUSIONE MUSICALE

I luoghi di intrattenimento danzante al coperto ed al chiuso sono tenuti al rispetto dei limiti della Classificazione Acustica Comunale o dei limiti concessi in deroga.

Tutti i luoghi di intrattenimento danzante sono inoltre tenuti a rispettare i limiti di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n° 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi", a verificarne e certificarne il rispetto effettuando le verifiche di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 215/1999.

Riferimento n° 123/09	
Data: 30/11/2012 Rev.: 0	Pag. 12 di 14

12 ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

12.1 MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni e negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Tali operazioni non sono sottoposte a comunicazione o a preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

12.2 MACCHINE AGRICOLE

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali inerenti la coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito nei giorni e negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

12.3 CAMPANE

Il suono delle campane, in considerazione del suo significato simbolico e di tradizione religiosa e culturale, non è soggetto alle disposizioni del presente regolamento, qualora sia manifestazione legata allo svolgersi di funzioni e cerimonie religiose.

Riferimento n° 123/09	
Data: 30/11/2012 Rev.: 0	Pag. 13 di 14

13 VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale, attraverso il personale incaricato di polizia giudiziaria e il personale delle agenzie regionali e provinciali per l'ambiente (art. 15 della L.R. n° 13/2001), provvede alla vigilanza, al controllo e al rispetto della presente normativa.

In particolare l'A.C., attraverso i propri uffici competenti, esercita la funzione amministrativa relativa al controllo sull'osservanza:

- delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare;
- della disciplina stabilita dall'art. 8, comma 6, della Legge 447/95, in particolare quella relativa al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto.

Qualora siano riscontrate situazioni di inquinamento acustico a carattere di urgenza, per prevenire danni all'ambiente e alla salute pubblica, il Sindaco, su parere dell'ARPA competente per territorio, potrà prescrivere che l'adeguamento delle emissioni sonore ai limiti di zona avvenga secondo le direttive dell'art. 9 della Legge 447/95.

14 SANZIONI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Legge n° 349 del 1986, le violazioni dolose o colpose delle disposizioni di cui al presente Azzonamento e Regolamento implicano la denuncia dei contravventori all'autorità giudiziaria.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale, le diverse sanzioni per la violazione di norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e in materia di inquinamento, per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente azzonamento, si applicano, ai sensi dell'art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P., approvato con Regio Decreto n° 383 del 03.03.1934, dell'art. 16 della Legge n° 689 del 24.11.1981 contro l'inquinamento acustico, le seguenti sanzioni amministrative di cui all'art. 10 commi 1, 2 e 3 della Legge Quadro n° 447/95:

- Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del Codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9 (Ordinanze

Riferimento n° 123/09	
Data: 30/11/2012 Rev.: 0	Pag. 14 di 14

con tingibili e urgenti), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.000 a Euro 10.000.

- Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500 a Euro 5.000.
- La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250 a Euro 10.000.

I RELATORI

Arch. Fabrizio Artom

Tecnico competente in acustica ambientale Legge 447/95
Regione Lombardia Decreto n. 2804 Dir. Generale T1 1414



Ing. Mattia Viganò

Tecnico competente in acustica ambientale Legge 447/95
Regione Lombardia Decreto n. 11049 del 03/10/2007



ALLEGATO 1

Moduli



COMUNE DI OSSONA (MI)

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI

(testo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni edilizie e per lavori in sede stradale o assimilabili, ovvero Dichiarazioni Inizio Attività)

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, sono consentiti nei giorni feriali, eccetto il sabato pomeriggio, con inizio alle ore _____ e termine alle ore _____.

In deroga ai valori limite di immissione previsti dalla Legge per la zona, il limite massimo di emissione da non superare per le attività temporanee è di _____dB(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende misurato in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori maggiormente interessati dal disturbo. Nel caso di ristrutturazione interne il limite, misurato all'interno delle abitazioni, è di _____dB(A). I limiti della deroga sono sempre considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica. Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998.

L'eventuale rilevazione fonometrica dovrà avvenire nell'arco continuativo di 15 minuti, esteso a 30 minuti nel caso di cantieri stradali; i risultati così ottenuti, eventualmente corretti secondo quanto previsto dal DM 16/03/98, dovranno essere confrontati con i valori limite sopra riportati.

COMUNE DI OSSONA (MI)

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI

(facsimile di domanda di autorizzazione)

Al Sig. Sindaco

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante della Ditta _____
con sede in via _____ località _____ Telefono _____ Fax _____
in relazione alla esecuzione di lavori consistenti in: _____
da effettuare presso: _____

nel periodo compreso tra: (data di inizio) _____ e (data di conclusione) _____
negli orari compresi tra: (ora di inizio) _____ e (ora di conclusione) _____

Presa visione del Piano di Classificazione Acustica del territorio per l'area interessata dai Lavori, dei valori limiti di immissione ed emissione acustica relativi alla classe cui appartiene l'area, e del Regolamento di Attuazione,

CHIEDE

autorizzazione alla esecuzione di lavori in deroga ai limiti acustici previsti per l'area di intervento, secondo modalità e fino ai livelli massimi previsti negli allegati alla presente.

ALLEGA

in relazione alla presente domanda:

1. una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, contenente:
 - 1.1. un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
 - 1.2. una pianta dettagliata ed aggiornata dell'area di intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione che risultano potenzialmente disturbati;
 - 1.3. la durata prevista del cantiere;
 - 1.4. se del caso, l'eventuale articolazione temporale delle varie attività del cantiere;
 - 1.5. i limiti richiesti e la loro motivazione, eventualmente diversi per le varie attività previste;
2. una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore; nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica.

Il richiedente

Nota: i documenti sopra indicati devono essere redatti da un tecnico competente ai sensi dell'art. 2 comma 6 della L. 447/1995 e secondo quanto previsto dall'art. 5 L.R. 13/2001.



COMUNE DI OSSONA (MI)

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

SPETTACOLI TEMPORANEI

(facsimile di domanda di autorizzazione)

Al Sig. Sindaco

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante dell'esercizio/ente _____ con sede in via _____ località _____ Telefono _____ Fax _____ ai sensi del Regolamento di Attuazione del Piano di classificazione Acustica del Comune, presa visione della classe acustica di pertinenza dell'area di interesse e dei relativi limiti di immissione ed emissione acustica,

COMUNICA

Di intendere avviare attività di spettacolo temporaneo nell'area _____ nel periodo compreso tra: (data di inizio) _____ e (data di conclusione) _____ negli orari compresi tra: (ora di inizio) _____ e (ora di conclusione) _____

CHIEDE

autorizzazione alla attivazione di sorgenti sonore in deroga ai limiti acustici previsti per l'area di intervento, secondo le modalità riportate in allegato.

ALLEGA

in relazione alla presente domanda una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, contenente:

1. un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
2. una pianta dettagliata ed aggiornata dell'area di intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione che risultano potenzialmente disturbati;
3. la durata prevista della manifestazione;
4. i limiti richiesti e la loro motivazione, eventualmente diversi per le varie attività previste;

Il richiedente

Nota: i documenti sopra indicati devono essere redatti da un tecnico competente ai sensi dell'art. 2 comma 6 della L. 447/1995 e secondo quanto previsto dall'art. 5 L.R. 13/2001.

